Diritto civile Corso P-Z

Lezione 20 Interpretazione del contratto

Prof. Giovanni Pascuzzi



La cosiddetta interpretazione soggettiva

1362. Intenzione dei contraenti.

Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole.

Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto.

1363. Interpretazione complessiva delle clausole.

Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto.

1364 Espressioni generali.

Per quanto generali siano le espressioni usate nel contratto, questo non comprende che gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di contrattare .

1365. Indicazioni esemplificative.

Quando in un contratto si è espresso un caso al fine di spiegare un patto, non si presumono esclusi i casi non espressi, ai quali, secondo ragione, può estendersi lo stesso patto.



 Costituisce il metodo primario di interpretazione del contratto in quanto diretta a ricostruire la comune intenzione delle parti sulla base delle loro dichiarazioni e dei loro comportamenti nel rispetto del principio dell'affidamento

- Interpretazione sistematica
 - punto di partenza è il testo della dichiarazione negoziale
 - non ci si deve fermare al senso letterale delle parole ma occorre ricercare, attraverso un esame complessivo dell'atto, ossia interpretando le clausole le une per mezzo delle altre, quale sia stata la comune intenzione delle parti ossia il significato che entrambe attribuivano all'accordo per perseguire un determinato fine
 - la volontà di uno dei contraenti non debitamente esteriorizzata nella dichiarazione resta confinata nell'ambito dei motivi



- Interpretazione globale
 - per determinare la comune intenzione delle parti si deve valutare anche il loro comportamento (cosiddetti elementi extratestuali ex articolo 1362 comma due) complessivo (cosiddetto criterio della globalità) sia anteriore alla conclusione del negozio (esempio: trattative) che posteriore (esempio: esecuzione)

- Interpretazione globale
 - L'articolo 1363 stabilisce il criterio interpretativo dell'interdipendenza tra le clausole del contratto: ciascuna clausola è al contempo oggetto e mezzo di interpretazione
 - L'articolo 1363 ha una duplice funzione
 - A) specifica nell'ambito dell'interpretazione soggettiva come deve essere determinata la comune intenzione delle parti
 - B) indica nell'ambito dell'interpretazione oggettiva come un frammento del negozio giuridico deve essere collocato nel contesto dell'intero rapporto



La cosiddetta interpretazione oggettiva

1367 Conservazione del contratto.

Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno

1368 Pratiche generali interpretative.

Le clausole ambigue s'interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui il contratto è stato concluso.

Nei contratti in cui una delle parti è un imprenditore, le clausole ambigue s'interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui è la sede dell'impresa .



La cosiddetta interpretazione oggettiva

1369 Espressioni con più sensi.

Le espressioni che possono avere più sensi devono, nel dubbio, essere intese nel senso più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto

1370 Interpretazione contro l'autore della clausola.

Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro

1371 Regole finali.

Qualora, nonostante l'applicazione delle norme contenute in questo capo, il contratto rimanga oscuro, esso deve essere inteso nel senso meno gravoso per l'obbligato, se è a titolo gratuito, e nel senso che realizzi l'equo contemperamento degli interessi delle parti se è a titolo oneroso



 Se nonostante il ricorso alle regole indicate il senso del negozio non risulti ancora chiaro entrano in gioco le regole di interpretazione oggettiva previste dagli articoli 1367 - 1371 che riflettono parametri di equilibrio, efficienza, razionalità e ragionevolezza del rapporto contrattuale



- Si suddividono in
 - regole aperte
 - dettano criteri per scegliere fra una serie indefinita di possibili significati (1368-1369)
 - regole finalizzate
 - ipotizzano l'alternativa tra due possibili significati e ne impongono all'interprete la scelta di uno dei due in nome di una precisa politica legislativa



- Principio di conservazione (art. 1367)
 - Nel dubbio il contratto e le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto anziché in quello in cui non ne avrebbero nessuno
- Interpretatio contra stipulatorem (art. 1370)
 - A volte la legge preferisce far prevalere un certo interesse (quello della parte aderente al contratto) contro un interesse antagonista (quello della parte predisponente).



L'interpretazione di buona fede

1366. Interpretazione di buona fede.

Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede

- Cass. civ., I, 8 febbraio 2021, 2945
 - In tema di interpretazione di una clausola contrattuale controversa, solo la lettura dell'intero testo contrattuale consente una corretta comprensione della convenzione e suo tramite della comune intenzione delle parti, mentre l'enucleazione di singole parole può comportare lo stravolgimento del significato della clausola con particolare riferimento alle pattuizioni limitative dell'efficacia del negozio che, in presenza di un processo ermeneutico frammentato, possono amplificare o ridurre la portata dell'accordo (nella specie la suprema corte, nell'applicare il principio, ha cassato con rinvio la decisione della corte di merito, che aveva escluso la copertura contrattuale della polizza da fenomeni di incendio dell'immobile assicurato quando essi fossero causati da «incidenti elettrici» sulla base della previsione pattizia di esclusione della garanzia nel caso «di fenomeno elettrico», parole che erano state lette separandole dalle successive: «a macchine ed impianti elettrici ed elettronici» con ciò escludendo la copertura proprio nel caso più comune di sinistro).



Principio di gerarchia

- Cass. 10896/2016
 - Le regole legali di ermeneutica contrattuale sono governate da un principio di gerarchia, in forza del quale i criteri degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. prevalgono su quelli integrativi degli artt. 1365-1371 cod. civ., posto che la determinazione oggettiva del significato da attribuire alla dichiarazione non ha ragion d'essere quando la ricerca soggettiva conduca ad un utile risultato ovvero escluda da sola che le parti abbiano posto in essere un determinato rapporto giuridico: pertanto, l'adozione dei predetti criteri integrativi non può portare alla dilatazione del contenuto negoziale mediante l'individuazione di diritti ed obblighi diversi da quelli espressamente contemplati nel contratto o mediante l'eterointegrazione dell'assetto negoziale esplicitamente previsto dai contraenti, neppure se tale adeguamento si presenti, in astratto, idoneo a ben contemperare il loro interesse;
 - In sostanza è prioritario il canone fondato sul significato letterale delle parole, di cui all'art. 1362 comma 1, c.c., sicchè, quando esso risulti sufficiente, l'operazione ermeneutica deve ritenersi utilmente, quanto definitivamente, conclusa.

